



CITTA' DI MELISSANO

PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA N. 67 del 18/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Esaminati i rapporti degli operatori di Polizia Locale con i quali si denunciano carenze di organico, tali da comportare una sola unità in servizio per la maggior parte delle giornate lavorative, anche e a causa di eventuali periodi di malattia, nonché per l'attuazione degli istituti contrattuali delle ferie e dei riposi compensativi.

Ritenuto che la presenza di una sola unità in servizio in occasione dei turni pomeridiani può non garantire la necessaria presenza sul territorio, soprattutto in occasioni di eventi concomitanti, quali l'uscita pomeridiana degli alunni dalle scuole, che necessita la presenza costante di un operatore di P.L., e i cortei funebri.

Considerato che, in tali circostanze, non è possibile garantire la sicurezza stradale con seguente rischio per la incolumità pubblica.

Preso atto che via Casarano è strada ad alta densità veicolare e scarsa visibilità per il ponte che cavalca la ferrovia, e che pertanto occorrerebbe anche in questo caso la presenza degli operatori di Polizia Locale onde evitare pericoli ai partecipanti dei cortei funebri;

Ritenuta prioritaria l'esigenza di garantire la sicurezza degli alunni all'uscita pomeridiana dei plessi scolastici e valutata, per tale motivo, la necessità di disciplinare lo svolgimento dei cortei funebri dal luogo di culto verso il cimitero al fine di evitare pericoli per l'incolumità dei partecipanti a piedi agli stessi;

Preso atto della comunicazione prot. nr. 10719 del 12/12/2017 con la quale il Sindaco comunicava al Responsabile del Servizio di Polizia Locale la necessità di privilegiare il servizio di sorveglianza e controllo in prossimità dei plessi scolastici rispetto alla viabilità dei cortei funebri e di emanare apposita ordinanza per evitare lo svolgimento dei cortei dal luogo di culto al cimitero, disponendo che il rito delle condoglianze si consumi nei pressi delle Chiese che ospiteranno i relativi funerali;

Sentito il parere favorevole del Sindaco Avv. Alessandro Conte;

Visto il D. L.vo 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, nr. 267;

Visto il decreto del responsabile del settore nr. 22 del 08/05/2017 con il quale si delega il sottoscritto all'emanazione di atti a rilevanza esterna inerenti il servizio affidato;

ORDINA

che con decorrenza dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on line della presente ordinanza e fino alla cessazione dell'emergenza occupazionale dell'ufficio di P.L. è fatto divieto di svolgere cortei funebri a piedi dal luogo di culto fino al cimitero comunale

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa in copia:

- al Parroco della Parrocchia della Beata Vergine del Rosario Don Antonio Perrone
- Alle imprese di Pompe funebri operanti sul territorio comunale;
- al Comando Stazione Carabinieri
- all'Ufficio di Polizia Municipale;
- pubblicata all'Albo Pretorio on line.
-

Che la stessa sia resa nota mediante l'affissione di manifesti pubblici.

AVVERTE

Chiunque contravvenga alla presente disposizione sarà sanzionato ai sensi del Codice della Strada.

La Polizia Locale e le altre forze di Polizia sono tenuti a far rispettare la presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso al TAR Puglia- Sez. di Lecce ovvero ricorso straordinario al Presidente della repubblica ovvero al competente Ministero secondo i termini e i modi di Legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to **Dott. Giovanni SCHIRINZI**